

DECISIONE 2012/810/PESC DEL CONSIGLIO**del 20 dicembre 2012****che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 aprile 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/235/PESC ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno specificare che il divieto concernente la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature che possono essere usate per la repressione interna in Iran non si applica se la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali attrezzature siano intesi esclusivamente alla protezione del personale dell'Unione e dei suoi Stati membri in Iran, né alla prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi o alla fornitura di finanziamenti e assistenza finanziaria in relazione a tali attrezzature.
- (3) La decisione 2011/235/PESC dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*All'articolo 2 *ter* della decisione 2011/235/PESC è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di attrezzature che sono destinate esclusivamente alla protezione del personale dell'Unione e dei suoi Stati membri in Iran, ovvero alla prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi o alla fornitura di finanziamenti e assistenza finanziaria in relazione a tali attrezzature, autorizzati preventivamente dalla pertinente autorità competente.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2012

*Per il Consiglio**Il presidente*

E. FLOURENTZOU

⁽¹⁾ GU L 100 del 14.4.2011, pag. 51.